

Pubblicato il 12/06/2024

N. 05289/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08029/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8029 del 2023, proposto da Roberto Miceli, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;

***per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima) n. 4326/2023***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il Cons. Sergio Zeuli
viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento del decreto dirigenziale prot. n. 32211 del 26 ottobre del 2021 dell'Ambito Territoriale di Roma con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Roma per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS), in quanto i suoi titoli abilitativi non sono riconoscibili *ex lege* da parte dello Stato Italiano per assenza dei requisiti, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Avverso la decisione, dopo aver precisato di essere in possesso del titolo di specializzazione per l'abilitazione, conseguito in Spagna, presso l'Università "Antonio Nebrija" di Granada, l'esponente ha dedotto i seguenti motivi di appello: *violazione di legge: erronea e falsa applicazione del Bando e dell'O.M. 60/2020 e del D.M. 51/21; violazione del principio del buon andamento e degli artt. 3 e 7 della L.241/90; violazione della normativa in materia di riconoscimento dei titoli esteri; violazione dell'art.59 comma 4 L.73/2021, del D.M. 242/2021 e della circolare ministeriale 25089/2021; eccesso di potere per contraddittorietà.*

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. La vicenda controversa ha origine quando, il 25 luglio del 2021, la parte appellante presentò domanda di inserimento nei cd. "elenchi aggiunti" alle Graduatorie provinciali per le supplenze, per la provincia di Roma, per il personale docente, per le seguenti classi di concorso: B019, B020, B021, scuola secondaria di secondo grado.

La parte appellante esercitò nell'occasione la facoltà di cui al combinato disposto

dell'art.2 comma 1 del D.M. 51/2021 e dell'art.59, comma 4 lett. a) del d.l. 73/2021, disposizioni che eccezionalmente, stante l'emergenza pandemica, avevano consentito l'inserimento in dette fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno, anche a coloro che avessero conseguito i titoli di specializzazione all'estero entro il 31 luglio del 2021, a condizione che fossero validi per il sostegno nel paese di origine e fossero stati riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sicché - dichiarando di avere conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero, precisamente in Spagna, valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese d'origine e riconosciuto valido ai sensi del d. lgs. 206 del 2007 – la parte chiedeva ed otteneva l'inserimento nel ridetto elenco.

Più precisamente, il titolo dichiarato risultava conseguito presso *“Euroinnova - centro di studi post laurea Euroinnova formaciòn internacional business school”* il 22 luglio del 2021.

Ciò non di meno, il suo inserimento era disposto con riserva di verifica del titolo, e, più in generale, dei requisiti di ammissione, ai sensi dell'art.6 comma 4 dell'O.M. 60/2020 e dell'art.2 comma 11 del Decreto Dipartimentale n.858/2020.

Successivamente all'inserimento, la parte veniva individuata quale destinataria di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato presso il Liceo Statale “James Joyce” di Ariccia, come docente supplente di sostegno della scuola secondaria.

Presentatasi presso questo istituto scolastico per la stipulazione del relativo contratto, rappresentava – circostanza non riferita in giudizio – di essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, *part time*, presso il Comando Militare di Lecce e pertanto di voler stipulare con l'istituto un analogo contratto a tempo parziale, da svolgersi su tre giorni alterni.

Le criticità evidenti sottese alla soluzione prospettata – le città di Lecce ed Ariccia

distanza tra loro circa seicento chilometri – inducevano la parte appellante, anche su sollecitazione della dirigenza dell'istituto, a esprimere riserva in ordine all'accettazione della nomina e pertanto a rinviare la stipula del contratto.

Nell'occasione erano anche emersi dubbi – al momento della prescritta verifica – del possesso dei titoli idonei al conferimento dell'incarico; conseguentemente la parte appellante abbandonava la sede scolastica laziale riservandosi di comunicare le proprie volontà e altresì di trasmettere la documentazione idonea a convalidare gli elementi contenuti nell'auto-dichiarazione.

L'impegno assunto non era tuttavia esitato, non essendo la parte più tornata all'istituto di Ariccia, né inviando qualsivoglia comunicazione in merito.

Risulta che, in seguito, la parte appellante ha stipulato un contratto a tempo determinato come insegnante supplente di sostegno per la classe di concorso B019 presso l'Istituto "De Amicis- Cattaneo" di Roma, con rapporto che è stato successivamente risolto con decreto n.7801 del 26 ottobre del 2021 della Scuola, per carenza di un valido titolo di specializzazione e che il ricorso proposto dalla parte ex art.700 c.p.c. avverso quest'ultimo provvedimento è stato dichiarato improcedibile dal tribunale del lavoro di Velletri il 9 novembre del 2021.

4. Come anticipato, le successive verifiche disposte dall'amministrazione sui titoli in possesso della parte appellante hanno condotto ad un risultato negativo, risultando molteplici carenze in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione alle GPS per la provincia di Roma, per le classi di concorso indicate dalla parte appellante. Le ridette carenze sono indicate nel provvedimento impugnato che ne ha disposto l'esclusione dai relativi elenchi.

4.1. L'unico articolato motivo d'appello denuncia il travisamento dei presupposti ed il difetto di istruttoria nei quali sarebbe incorsa la parte appellata deliberando l'esclusione della parte appellante dagli elenchi aggiunti delle GPS.

4.1.1. Il motivo è infondato.

Innanzitutto va osservato che il provvedimento impugnato ha indicato molteplici

ragioni poste a fondamento dell'esclusione, non tutte oggetto di specifica doglianza e questo sarebbe di per sé bastevole a far ritenere il gravame infondato, o comunque inammissibile per carenza di interesse.

4.1.2. Ad ogni modo le specifiche doglianze formulate avverso l'atto impugnato non sono condivisibili, non trovando rispondenza negli atti per le ragioni che seguono.

4.1.2.1. Innanzitutto il titolo spagnolo esibito non poteva essere riconosciuto perché risultava rilasciato da Euroinnova - centro di studi post laurea *Euroinnova formaciòn internacional* che è un ente privato operante in Spagna, e non un'università statale, né è abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale.

4.1.2.2. Inoltre la parte appellante non ha mai conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso indicate, il che le avrebbe comunque impedito di frequentare un corso di specializzazione sul sostegno sia in Italia che in Spagna.

4.1.2.3. Tanto meno possiede i requisiti per iscriversi nella II fascia delle GPS del sostegno della scuola secondaria di secondo grado, non avendo maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, entro l'anno scolastico 2019/2020, come richiesto dal comma 4 lett. a) dell'art.59 del d.l. n.73 del 25 maggio del 2021, convertito con legge 106 del 23 luglio 2021.

4.1.2.4. Le stesse indicazioni rese in ordine al possesso del diploma di maturità risultano ambigue e contraddittorie, perché: 1. il titolo risulterebbe conseguito, per di più in date diverse, in Austria e a Lecce; 2. la parte appellante non ha mai indicato quale corso di studi superiore di secondo grado ha frequentato.

4.2. In definitiva la parte, in concreto, a prescindere dalle carenze documentali che pure sono state registrate nella procedura, al 31 luglio del 2021, non era in possesso dei requisiti che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.M. 51/2021 e dell'art.59, comma 4 lett. a) del d.l. 73/2021 le avrebbero consentito di iscriversi nelle GPS di Roma, quale aspirante insegnante di sostegno nelle classi di concorso indicate.

5. Il sub-motivo al motivo d'appello contesta poi all'amministrazione di non aver

ritenuto sufficiente, ai fini dell'iscrizione in detto elenco, la sola dichiarazione di aver presentato, ai sensi del comma 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020, la domanda di riconoscimento del titolo alla competente autorità.

Sostiene la parte appellante che questa previsione sarebbe applicabile in quanto l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 prevede che *“per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”*

5.1. Il motivo è infondato e/o irrilevante dal momento che, come appena detto, il titolo non poteva essere riconosciuto e la parte appellante non era comunque in possesso degli altri requisiti richiesti per potere essere iscritto all'elenco.

5.2. In ogni caso la pretesa è anche infondata, dal momento che necessitava per l'iscrizione, come chiaramente specificato dal comma 1 dell'art.2 del D.M. 51/2021 – che conteneva un'espressa disposizione *in parte qua*, idonea ad escludere l'applicazione residuale dell'O.M. 60/2020 - aver conseguito un titolo di specializzazione all'estero, a condizione che fosse valido quale specializzazione del sostegno e riconosciuto in Italia, ai sensi della vigente normativa.

Requisito al quale andava aggiunto quello delle tre annualità di cui al comma 4 lett. a) dell'art.59 del d.l. n.73 del 25 maggio del 2021, convertito con legge 106 del 23 luglio 2021, del quale pure la parte appellante era sprovvista.

In virtù del principio di specialità – oltre che per l'eccezionalità delle previsioni contenute nel D.M. 51/2021 – queste ultime prevalgono sulla disposizione di sussidiarietà contemplata dal comma 4 lett. b) dell'art.7 dell'O.M. 60/2020. Ne consegue che, diversamente che nella procedura prevista da quest'ultima, in questo caso l'aspirante che voleva presentare un titolo estero, onde poter essere iscritto negli elenchi aggiuntivi – prerogativa concessa in via eccezionale, in ragione dell'emergenza pandemica – doveva averne già ottenuto il riconoscimento. E poiché la parte appellante detto riconoscimento non lo possedeva (né avrebbe potuto ottenerlo per le ragioni viste), vi era un ulteriore motivo per non inserirlo

negli elenchi.

6. Infine nemmeno può dirsi sussistente una disparità di trattamento con coloro che hanno conseguito, nei termini, il titolo di abilitazione in Italia per la mancanza della medesimezza delle condizioni di fatto. Infatti altro è aver conseguito, entro il termine previsto, un titolo valido in Italia, altro è presentare, nel medesimo termine, un titolo ottenuto all'estero, del quale non sono state accertate provenienza, validità ed efficienza.

In disparte la considerazione che la parte appellante non è stata in concreto discriminata, non sussistendo le condizioni per potere essere iscritta e non avendo peraltro mai adempiuto alle ulteriori condizioni richieste, ossia: esibire il certificato dal quale evincersi un'adeguata conoscenza della lingua spagnola a livello accademico, produrre l'elenco di tutti gli esami sostenuti in lingua spagnola, indicare la frequenza di un tirocinio pratico presso un istituto scolastico statale spagnolo e la votazione complessiva riportata, dimostrare la spendibilità del titolo di *master* come corso di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno in Spagna.

7. Non essendo l'esclusione illegittima, va altresì respinta la domanda di risarcimento danni proposta.

8. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

L'ESTENSORE

Sergio Zeuli

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO